



MN TAX & LEGAL

Avv. Emiliano Nitti *
Dott. Davide Mantegazza
Dott. Raffaele Pepe
Avv. Marco Martellosio
Avv. Giulia Perizzi
Dott. Giacomo Escobar
Dott.ssa Stefania Azzolino
Dott. Marco Romeo
Dott.ssa Clelia Andreone
Dott.ssa Chiara Rinaldi

Avv. Alessandra Mauri
Avv. Giorgio Emanuele Mauri
Avv. Mattea Carretta
Avv. Stefano Poggi
Avv. Christian Marino
Dott. Luca Iannelli
Dott. Luciano Mirabello
Dott.ssa Sonia Boaretto
Dott.ssa Silvia Restori
Dott.ssa Maria Cecilia Castellazzi

Of Counsel

Avv. Giacomo Cardani
Avv. Davide Steccanella

Avv. Riccardo Gioia
Adv. Marina Sant'Anna

*Orrick, Herrington & Sutcliff (Europe) LLP special counsel

NEWSLETTER 19/2022 DEL 9 MAGGIO 2022:

- LA DECADENZA DEL SINDACO DI SOCIETÀ PER AZIONI E IL RELATIVO REGIME DI OPERATIVITÀ;
- ASSONIME PUBBLICA UNA CIRCOLARE SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO;
- ASSEMBLEE SENZA OBBLIGO DI MASCHERINE E DISTANZA: LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE.



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 9 maggio 2022

DIRITTO SOCIETARIO

LA DECADENZA DEL SINDACO DI SOCIETÀ PER AZIONI E IL RELATIVO REGIME DI OPERATIVITÀ

Gli artt. 2399, 2404 e 2405 c.c. individuano in modo puntuale alcune cause di ineleggibilità e di decadenza per i componenti del collegio sindacale, precisando che ove un soggetto ricada in una di tali situazioni non è possibile procedere alla sua nomina e, ove ciò accada durante il mandato in carica, il sindaco decade dal proprio ufficio. Con la pronuncia in oggetto, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato che, in relazione alla decadenza dall'ufficio: (a) *“pur operando automaticamente, sia necessario quanto meno un provvedimento formale che riconosca il verificarsi della decadenza perché possa farsi luogo alle relative conseguenze, quali la sostituzione del sindaco decaduto e l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica”*; (b) tale provvedimento formale ha *“solo efficacia dichiarativa e opera ex tunc, cioè dal momento del verificarsi della causa di decadenza”*; (c) il regime legale appena descritto si applica tanto alle cause di decadenza “ordinarie” di cui all'art. 2399 c.c., quanto a quelle “straordinarie” di cui agli artt. 2404 e 2405 c.c., “del resto non vi sarebbe motivo di ritenere che l'istituto operi diversamente a seconda delle cause che ne hanno determinato l'applicazione; in tal senso depone sia l'identica formulazione letterale delle norme (artt. 2399, 2404 e 2405 c.c.), secondo le quali l'amministratore “decade” dall'ufficio al verificarsi delle fattispecie ivi previste, sia l'art. 2401 c.c. che prevede un meccanismo di sostituzione automatica in ogni caso di decadenza”.

ASSONIME PUBBLICA UNA CIRCOLARE SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO

L'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) ha recentemente pubblicato la Circolare n. 15/2022 dal titolo “Le nuove norme sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”.

Nell'illustrare le nuove in materia di utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, (recentemente introdotte dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 183, che ha provveduto al recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151), la Circolare si focalizza sui seguenti aspetti: (i) il procedimento di costituzione online di società a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata



MN TAX & LEGAL

semplificate; (ii) le modalità di registrazione e cancellazione telematica di sedi secondarie di società; (iii) la disciplina concernente l'interdizione degli amministratori; (iv) la pubblicità in formato digitale di dati e atti societari presso il Registro delle Imprese; (v) lo scambio di informazioni e l'accesso al sistema di interconnessione tra i vari Registri delle Imprese dell'Unione Europea (cd. Business Registers Interconnection System o BRIS).

[Assonime - Circolare n. 15/2022 sull'utilizzo degli strumenti e del processo digitale nel diritto societario](#)

INSIGHT – ATTUALITA' - CONDOMINIO

ASSEMBLEE SENZA OBBLIGO DI MASCHERINE E DISTANZA: LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E' venuto meno l'obbligo di svolgere le assemblee di condominio con la mascherina. Non sussiste infatti più alcuna raccomandazione di indossarla nei luoghi privati come sono quelli in cui si svolgono le riunioni. E' questa la novità introdotta dall'ordinanza del 28 aprile 2022 del Ministero della Salute e che restringe le precauzioni come le mascherine solo a trasporti pubblici, spettacoli ed eventi sportivi al chiuso e luoghi sanitari.

Ne deriva che le prossime assemblee condominiali, che nella maggior parte dei casi riguarderanno i bonus e i super bonus, potranno svolgersi con la partecipazione in presenza ovvero da remoto se convocate ai sensi dell'art. 66, comma 6, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, ovvero in modalità ibrida con alcuni partecipanti da remoto e altri in presenza.

Tali assemblee potranno, quindi, svolgersi senza mascherina, né tanto meno potrà essere chiesto il green pass.

Si rimette ovviamente alla *moral suasion* dell'amministratore di condominio il rispetto delle misure di precauzioni, quali il distanziamento tra i partecipanti nonché la raccomandazione agli stessi circa l'utilizzo della mascherina sebbene non obbligatoria come detto ai sensi di legge.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL